

Disposizioni per la tenuta, l'aggiornamento e la revisione dell'elenco regionale dei soggetti abilitati ed autorizzati all'esercizio dell'agriturismo, ai sensi dell'art.7, comma 4 della L.R. n.33/96

1. Domanda di iscrizione

Gli imprenditori agricoli così come definiti dall'art.2135 c.c. come modificato dall'art.1 del Decreto Legislativo n.228/2001 ed i loro familiari di cui all'art.230 bis c.c. possono esercitare attività agrituristica soltanto previa iscrizione nell'apposita sezione provinciale dell'Elenco regionale dei soggetti abilitati ed autorizzati all'esercizio dell'agriturismo.

Per ottenere l'iscrizione l'interessato deve proporre apposita domanda su carta bollata al Servizio Coordinamento Funzioni Ispettive in Agricoltura incaricato della tenuta delle sezioni provinciali dell'Elenco, redatta in conformità al modello di cui all'allegato "a" del presente documento, corredata da:

- a) Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art.46 del d.p.r. 28/12/2000, n.445) redatta in conformità all'allegato "b";
- b) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art.47 del d.pr. 28/12/2000, n.445) redatta in conformità all'allegato "c";
- c) Relazione tecnica redatta in conformità all'allegato "d";
- d) Visure catastali in alternativa alla dichiarazione di identificazione dei terreni di cui al punto b;
- e) Estratto di mappa dei terreni coltivati con evidenziati i numeri di particella
- f) Planimetria dei fabbricati adibiti ad attività agriturismo
- g) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cessazione attività (nel caso di subentro)

2. Esame della domanda di iscrizione

L'iscrizione all'Elenco regionale viene effettuata dalle sezioni provinciali del Servizio Coordinamento Funzioni Ispettive in Agricoltura.

Esaminata la domanda il Servizio Coordinamento Funzioni Ispettive in Agricoltura, salvo accertamento delle condizioni di cui al comma 5 dell'articolo 7 della l.r. 6/8/96 n. 33, effettua l'iscrizione o meno del richiedente nella sezione provinciale dell'Elenco regionale e notifica l'esito all'interessato con apposito provvedimento dirigenziale.

Dell'avvenuta iscrizione il Servizio Coordinamento Funzioni Ispettive in Agricoltura provvede a darne comunicazione al Sindaco del Comune ove ha sede l'azienda agricola.

Ai fini dell'iscrizione verranno accertati:

i requisiti soggettivi del richiedente ai sensi del comma 1. dell'articolo 2 della l.r. n. 33/96;

l'idoneità degli immobili all'utilizzazione agrituristica ai sensi dell'articolo 5;

la prevalenza dell'attività agricola rispetto all'attività agrituristica ai sensi dell'articolo 3, comma 1. A tal fine il Servizio Coordinamento Funzioni Ispettive in Agricoltura verifica che il tempo-lavoro agricolo, calcolato applicando i valori indicati nelle tabelle ettaro-cultura (di cui allegato "e") alle colture e allevamenti effettivamente presenti alla data dell'istanza, sia superiore al tempo-lavoro agrituristico. Per il calcolo di quest'ultimo si utilizzano i parametri e le informazioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 3 con

riferimento alle attività che il richiedente dichiara di voler esercitare; i limiti alla ristorazione (coperti/anno max autorizzabili) con riferimento al vincolo di cui alla lettera b), comma 2 dell'articolo 2. Il Servizio Coordinamento Funzioni Ispettive in Agricoltura deve verificare se l'azienda agricola, nella situazione in cui si trova al momento della richiesta di iscrizione, sia potenzialmente in grado di garantire il soddisfacimento del vincolo in parola con riferimento all'attività agrituristica di ristorazione richiesta. A tale scopo viene determinato il limite massimo di coperti/anno autorizzabili in base alle attività agricole esercitate utilizzando i valori di produzione lorda vendibile (plv) standard definiti ed aggiornati dalla Commissione regionale per l'agriturismo con riferimento all'unità di superficie delle principali categorie delle colture agricole alimentari. Per quanto riguarda il bestiame il valore di plv standard è individuato dalla Commissione regionale con riferimento all'UBA. La Commissione regionale determina altresì ed aggiorna il costo medio del "menù tipo" agrituristico (valore degli alimenti somministrati in un "menù tipo" agrituristico calcolato utilizzando i prezzi alla produzione).

Per il calcolo dei coperti/anno autorizzabili si procede in questo modo: plv alimentare aziendale diviso il costo medio del "menù tipo", il tutto moltiplicato per 1,99.

Nel caso in cui ricorrono le condizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 il procedimento di calcolo diventa il seguente: $\text{plv alimentare aziendale} / \text{costo medio del "menù tipo"}$, il tutto moltiplicato per 2,99.

Si evidenzia che non può essere consentita la ristorazione nel caso in cui l'ordinamento colturale in atto sia poco funzionale all'esercizio dell'attività medesima. In particolare dovranno essere presenti, almeno due tra le seguenti tre categorie di attività: seminativo-ortofrutticola, vitivinicola e frutticola specializzata, allevamenti zootecnici. Nel caso in cui la somma della plv di due categorie non raggiunge il 10% della plv alimentare aziendale complessiva, la stessa viene ricalcolata moltiplicando per dieci la plv delle due categorie in parola.

Il procedimento sopra descritto per la determinazione del limite alla ristorazione non si applica nel caso in cui l'attività prevista consiste in degustazioni o somministrazione prima colazione per le persone alloggiate. Ne è possibile utilizzare i parametri di cui all'articolo 3, comma 3, lettere b) e c) per valutare i limiti all'attività agrituristica in funzione della necessaria prevalenza agricola. In questi casi viene valutata l'ammissibilità della richiesta con riferimento a quanto disposto dall'articolo 3, comma 1 e dall'articolo 2, comma 2, lettera b) sulla base degli elementi forniti dal richiedente e delle valutazioni tecniche formulate durante l'istruttoria .

3. Domanda di variazione/cambio di titolarità nell'attività agrituristica

Per ottenere una variazione o un cambio di titolarità nell'attività agrituristica l'interessato deve presentare apposita domanda in bollo al Servizio Coordinamento Funzioni Ispettive in agricoltura, redatta in conformità al già citato modello di cui all'allegato "a". Le procedure seguite sono le stesse di quelle descritte per l'iscrizione nel punto precedente. Anche in questo caso al termine dell'istruttoria il Servizio incaricato notifica all'interessato con provvedimento l'attuazione o il rigetto della richiesta di variazione o cambio di titolarità e a darne comunicazione al Sindaco del Comune ove ha sede l'azienda agricola.

4. Elenco regionale

Il Servizio Coordinamento Funzioni Ispettive in agricoltura cura la tenuta e l'aggiornamento delle sezioni provinciali dell'elenco regionale dei soggetti abilitati ed autorizzati all'esercizio dell'agriturismo. L'elenco regionale è tenuto su supporto informatico, dal Servizio Produzioni Agricole e Promozione Il Servizio Coordinamento Funzioni Ispettive in Agricoltura trasmette periodicamente gli aggiornamenti delle sezioni provinciali dell'elenco regionale alla struttura di cui sopra.

5. Aggiornamento dell'elenco e verifica della persistenza dei requisiti per l'iscrizione

Per quanto riguarda l'aggiornamento dell'elenco con la conseguente verifica della persistenza dei requisiti per l'iscrizione, Il Servizio Coordinamento Funzioni Ispettive in Agricoltura vi provvede almeno ogni tre anni dalla scadenza dell'anno solare della prima iscrizione e dalle successive riconferme.

A tale scopo si invita l'iscritto a segnalare le eventuali modifiche aziendali e delle attività agricole attraverso la compilazione della stessa modulistica utilizzata in fase di prima iscrizione (allegati a,b,c,d), pena la cancellazione dall'albo.

Successivamente tale Servizio provvede, previo accertamento delle condizioni di cui al comma 5 dell'articolo 7 della l.r. n.33/96, ad attuare la conferma, le eventuali variazioni oppure la cancellazione dall'elenco, dandone notifica con decreto dirigenziale all'interessato ed comunicazione al Sindaco del Comune ove ha sede l'azienda agrituristica